

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4544 del 04/10/2019
Oggetto	FC19T0025. CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE CON GUADO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI CESENA (FC). PROROGA SCADENZA CONCESSIONE. CONCESSIONARIO: GORINI DARIO S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4679 del 04/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE CON GUADO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI CESENA (FC). PROROGA SCADENZA CONCESSIONE
RICHIEDENTE: GORINI DARIO S.R.L.
PRATICA: FC19T0025

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 03.09.2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2019 con la quale si è disposto la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/10/2019;

RICHIAMATA:

la determina Arpae n. 3790 del 08/08/2019 con cui è stata rilasciata alla Ditta GORINI DARIO s.r.l. - P.I. 03428040400 - , con sede legale in via L. Da Vinci n. 24 in comune di Mercato Saraceno(FC), la concessione per occupazione occasionale di area demaniale sul fiume Savio con guado su tubi in alveo di 27 ml per risagomatura dell'alveo del fiume in corrispondenza del ponte ferroviario sulla linea Bologna-Rimini in comune di Cesena (FC) dal 20/08/2019 al 30/09/2019. L'area è identificata catastalmente al foglio 108 antistante il mappale 64 e al foglio 109 antistante il mappale n. 2566 del comune di Cesena (FC). PRATICA N. FC19T0025;

DATO ATTO che il concessionario, con nota del 30/09/2019 protocollo Arpae PG/2019/149671, ha chiesto una proroga al 30/10/2019 per completare e ultimare i lavori;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della determina n. 3790 del 08/08/2019, e nel nulla osta idraulico, atto n. 2174 del 19/07/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico allegato alla determina n. 3790 del 08/08/2019;
- di prorogare la scadenza della concessione temporanea al 30/10/2019;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Ditta GORINI DARIO s.r.l. - P.I. 03428040400 - , con sede legale in via L. Da Vinci n. 24 in comune di Mercato Saraceno(FC), la proroga della concessione per occupazione occasionale di area demaniale sul fiume Savio con guado su tubi in alveo di 27 ml per risagomatura dell'alveo del fiume in corrispondenza del ponte ferroviario sulla linea Bologna-Rimini in comune di Cesena (FC). L'area è identificata catastalmente al foglio 108 antistante il mappale 64 e al foglio 109 antistante il mappale n. 2566 del comune di Cesena (FC). **PRATICA N. FC19T0025;**
- 2. di prorogare la scadenza della concessione n. 3790 del 08/08/2019 al 30/10/2019;**
- 3. di confermare tutta la restante parte della propria determinazione n. 3790 del 08/08/2019;**
4. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
5. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa;
6. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Dr. Carla Nizzoli)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti Unici

Dr.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione occasionale FC19T0025 rilasciata alla Ditta GORINI DARIO s.r.l. - P.I. 03428040400 -, con sede legale in via L. Da Vinci n. 24 in comune di Mercato Saraceno(FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione occasionale temporanea di area demaniale sul fiume Savio con guado su tubi in alveo di 27 ml per risagomatura dell'alveo del fiume in corrispondenza del ponte ferroviario sulla linea Bologna-Rimini in comune di Cesena (FC). L'area è identificata catastalmente al foglio 108 antistante il mappale 64 e al foglio 109 antistante il mappale n. 2566 del comune di Cesena (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia dal 20/08/2019 al 30/09/2019.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 52,86.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.250,00.
3. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2174/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

*“omissis – **DETERMINA** Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:*

A. *di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di occupazione occasionale e temporanea del demanio idrico del fiume Savio, mediante la realizzazione di un guado in alveo, antistante il mappale 64 del Foglio 108 e Mappale 2566 del Foglio 109 del Comune di Cesena come indicato in*

premessa, formulata dall'impresa Gorini Dario Srl. In qualità di subappaltatrice dei lavori di risagomatura dell'alveo del fiume Savio finalizzati alla messa in sicurezza del ponte ferroviario, di cui il guado in argomento costituisce un'opera di cantierizzazione;

B. Il presente provvedimento è adottato ai soli fini idraulici e concerne unicamente interventi ricadenti nel demanio idraulico, pertanto gli interessati dovranno richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, occorrenti in relazione alle attività da realizzare. L'interessato terrà, inoltre, estranea l'ARSTePC -Servizio Area Romagna da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata.

C. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto degli obblighi e prescrizioni di seguito riportate. L'inosservanza di tali obblighi e prescrizioni nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione e le conseguenti sanzioni previste dall'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato f).

D. Il presente nulla osta potrà essere revocato in caso di mutamento della situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico con rinuncia da parte dell'interessato a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero si rendessero necessari interventi idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, l'interessato dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti.

E. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpa-SAC per l'occupazione.

2. Ogni modifica dell'entità dell'occupazione e/o alle modalità di esercizio dell'occupazione e della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

3. Il guado dovrà essere realizzato come indicato nell'elaborato progettuale "Planimetria cantierizzazione" che è parte integrante del presente nulla osta.

4. A lavori ultimati il guado dovrà essere demolito e qualsiasi materiale di risulta dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente.

5. L'accesso all'area demaniale è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.

6. Al termine dei lavori, dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche.

7. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.

8. E' vietato asportare dalle pertinenze demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte.

9. L'interessato è consapevole che l'area demaniale oggetto di intervento rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, la presente autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

10. Nessun onere potrà ricadere su questa Agenzia in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

11. Il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;

12. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

13. E' a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali. - omissis -";

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.
2. Il concessionario è obbligato a comunicare a questo Servizio alla pec aofc@cert.emr.it l'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.